



Decreto Dirigenziale n. 179 del 16/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELL'AREA NON AUTORIZZATA E DI PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA AUTORIZZATA - COMUNE DI AVELLA (AV)" PROPOSTO DALLA SOC. IMPRESA ESTRATTIVA DI ANDREA CRISCI DEI F.LLI CRISCI. CUP 7252.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 762948 del 12/11/2014 contrassegnata con CUP 7252, la Soc. Impresa Estrattiva di Andrea Crisci dei F.lli Crisci, con sede in Baiano (AV) alla via Rossini n. 27, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto *"Ricomposizione ambientale dell'area non autorizzata e di proseguimento dell'attività di coltivazione della cava autorizzata"* alla località Pianzano Comune di Avella (AV);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla D.ssa Assunta Maria Santangelo e la D.ssa Loredana Pascarella iscritte alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 30/06/2015. L'istruttoria esposta in tale occasione ha messo in evidenza alcune perplessità in merito all'idea progettuale che hanno condotto la Commissione a chiedere il ritiro dello stesso per approfondimento istruttorio. Pertanto, ai fini del completamento dell'istruttoria, la Commissione ha chiesto al proponente di presentare una nuova ipotesi progettuale nella quale si contempli la riduzione delle altezze delle scarpate riportate nel progetto (15 mt) non alterando il volume complessivo di materiale calcareo da cavare (214.098,40 mc) visto che questo è già stato autorizzato con DD n.31 del 02/03/2011;
- b. che l'esito della Commissione del 30/06/2016 così come sopra riportato è stato comunicato al proponente Soc. Impresa Estrattiva di Andrea Crisci dei F.lli Crisci e p.c. alla U.O.D. 09 Genio Civile di Avellino con nota prot. reg. n.809268 del 24/11/2015;
- c. che, con nota prot. 43616 del 21/01/2016, il proponente, per il tramite del Genio Civile di Avellino, ha trasmesso la nuova ipotesi progettuale, così come richiesto dalla Commissione VIA nella seduta del 30/06/2015;
- d. che, detto progetto rimodulato, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 04/05/2016 che, ascoltato l'intervento della dott.ssa Pascarella in rappresentanza del gruppo istruttore, in primis rileva la non rispondenza del progetto ai dettami dell'art. 77 comma 5 del PRAE e tuttavia ritiene di esprimersi limitatamente agli aspetti ambientali di propria competenza sul progetto così come trasmesso dal competente Genio civile di Avellino, Ufficio, tra l'altro, tenuto ad espletare l'istruttoria amministrativa prima della trasmissione del fascicolo alla UOD Valutazioni Ambientali. L'ing. Rampino, richiamato l'art. 77 co. 2, 4 e 5 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E. che recitano *"2. La progettazione deve essere redatta e sottoscritta da tecnici abilitati, iscritti nei rispettivi albi professionali, secondo le diverse competenze professionali. 4. Il progetto di coltivazione e quello di recupero ambientale devono essere firmati, ognuno per le proprie"*

competenze, da tecnici abilitati all'esercizio alla libera professione, iscritti nei rispettivi albi, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i.. 5. Il Progetto di recupero ambientale dovrà essere firmato, ognuno per le sue competenze, da almeno 4 professionisti in rappresentanza di almeno 4 discipline: un ingegnere e/o un laureato in Scienze ambientali, un architetto, un geologo e da un dottore agronomo o dottore in scienze forestali o lauree equipollenti), ritiene l'istanza non procedibile, in quanto gli elaborati prodotti in Commissione sono sottoscritti solo da un ingegnere e da un geologo, e dunque emerge la mancanza di due figure professionali, iscritte nei relativi albi secondo le specifiche competenze, previste dalle Norme di Attuazione del P.R.A.E. ai fini della redazione dei progetti di ricomposizione ambientale. La Commissione, con l'indicata eccezione dell'ing. Rampino per le motivazioni esposte, condivide la proposta del gruppo istruttore e decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con la prescrizione di:

- realizzare rompitratte di larghezza pari a 3 mt in modo da ridurre le scarpate alte 15 mt. in scarpate alte 5 mt. ed avere una migliore riqualificazione ambientale;
- verificare l'integrità dell'intero sistema di smaltimento delle acque con specifico riferimento alla manutenzione delle vasche in modo che esse non diventino acquitrini;
- l'eventuale terreno vegetale di provenienza esterna al sito estrattivo, da utilizzare per il ripristino dello strato di coltivo, dovrà presentare caratteristiche fisico – chimiche e granulometriche simili a quello dei terreni attualmente presenti nell'area del comparto; a tal fine, in quelle che saranno le future aree di scotico dovranno essere effettuati dei prelievi di suolo a campione (almeno 5 per ettaro) da sottoporre ad analisi, effettuando il prelievo in superficie per una osservazione superficiale o speditiva o secondo la tecnica del minipit (o pozzetto) cioè uno scavo di circa 50 cm di profondità, utile per verificare le condizioni dello strato maggiormente interessato dalle radici che è quello che si prevede in genere di scoticare; le analisi da effettuarsi sui campioni dovranno essere almeno quelle di seguito citate: tessitura (USDA), reazione (pH in H₂O), sostanza organica (%), calcare totale (%), calcare attivo (%), capacità di scambio cationico (meq/100), salinità; anche se il progetto all'attualità non prevede apporti dall'esterno di terreno vegetale, tali indagini dovranno essere ugualmente effettuate a scopo cautelativo, qualora in fase di esecuzione degli interventi di ricomposizione si rendessero necessari tali apporti dall'esterno;
- prima dell'inizio dei lavori è necessaria la presentazione all'Autorità competente all'autorizzazione, ai fini delle necessarie verifiche, del Piano di Gestione dei rifiuti rispondente alle disposizioni di cui al Dlgs 117/2008, il Piano di Gestione dei Rifiuti dovrà comprendere anche la gestione dei rifiuti provenienti dallo smantellamento delle infrastrutture per l'estrazione previste dal progetto;
- dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio ambientale con riferimento alle seguenti tematiche: polveri; rumore; vibrazioni; aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento particolare allo stato delle fitocenosi e anche agli aspetti faunistici acque sotterranee (in termini di posizione dell'acquifero rispetto alla quota minima del comparto e oscillazioni della falda al di sotto del sito di intervento). Tale piano dovrà descrivere nel dettaglio le attività a farsi, comprensive della frequenza, e le modalità di restituzione dei dati. Tutte le attività dovranno essere dettagliate con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (da descrivere sia in termini qualitativi che quantitativi). Il Piano dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, al dipartimento ARPAC competente per territorio e al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino. Su tale Piano di Monitoraggio l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà, nei termini consueti della VIA, sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC.
- Si ricorda all'Amministrazione Procedente (UOD Genio Civile di Avellino) di acquisire tutti i pareri necessari prima di procedere con il rilascio del provvedimento finale oltre a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto da realizzarsi con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

- e. che l'esito della Commissione del 04/05/2016 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. Impresa Estrattiva di Andrea Crisci dei F.lli Crisci con nota prot. reg. n.380278 del 03/06/2016;
- f. che la Soc. Impresa Estrattiva di Andrea Crisci dei F.lli Crisci ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010 mediante versamento del 05/11/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 04/05/2016, con l'indicata eccezione dell'ing. Rampino per le motivazioni su esposte, il progetto *"Ricomposizione ambientale dell'area non autorizzata e di proseguimento dell'attività di coltivazione della cava autorizzata –Comune di Avella (AV) alla località Pianzano"*, proposto dalla Soc. Impresa Estrattiva di Andrea Crisci dei F.lli Crisci con sede in Baiano (AV) in via Rossini n.7, con le seguenti prescrizioni:
 - realizzare rompitratte di larghezza pari a 3 mt in modo da ridurre le scarpate alte 15 mt. in scarpate alte 5 mt. ed avere una migliore riqualificazione ambientale;
 - verificare l'integrità dell'intero sistema di smaltimento delle acque con specifico riferimento alla manutenzione delle vasche in modo che esse non diventino acquitrini;
 - l'eventuale terreno vegetale di provenienza esterna al sito estrattivo, da utilizzare per il ripristino dello strato di coltivo, dovrà presentare caratteristiche fisico – chimiche e granulometriche simili a quello dei terreni attualmente presenti nell'area del comparto; a tal fine, in quelle che saranno le future aree di scotico dovranno essere effettuati dei prelievi di suolo a campione (almeno 5 per ettaro) da sottoporre ad analisi, effettuando il prelievo in superficie per una osservazione superficiale o speditiva o secondo la tecnica del minipit (o pozzetto) cioè uno scavo di circa 50 cm di profondità, utile per verificare le condizioni dello strato maggiormente interessato dalle

- radici che è quello che si prevede in genere di scoticare; le analisi da effettuarsi sui campioni dovranno essere almeno quelle di seguito citate: tessitura (USDA), reazione (pH in H₂O), sostanza organica (%), calcare totale (%), calcare attivo (%), capacità di scambio cationico (meq/100), salinità; anche se il progetto all'attualità non prevede apporti dall'esterno di terreno vegetale, tali indagini dovranno essere ugualmente effettuate a scopo cautelativo, qualora in fase di esecuzione degli interventi di ricomposizione si rendessero necessari tali apporti dall'esterno;
- prima dell'inizio dei lavori è necessaria la presentazione all'Autorità competente all'autorizzazione, ai fini delle necessarie verifiche, del Piano di Gestione dei rifiuti rispondente alle disposizioni di cui al Dlgs 117/2008, il Piano di Gestione dei Rifiuti dovrà comprendere anche la gestione dei rifiuti provenienti dallo smantellamento delle infrastrutture per l'estrazione previste dal progetto;
 - dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio ambientale con riferimento alle seguenti tematiche: polveri; rumore; vibrazioni; aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento particolare allo stato delle fitocenosi e anche agli aspetti faunistici acque sotterranee (in termini di posizione dell'acquifero rispetto alla quota minima del comparto e oscillazioni della falda al di sotto del sito di intervento). Tale piano dovrà descrivere nel dettaglio le attività a farsi, comprensive della frequenza, e le modalità di restituzione dei dati. Tutte le attività dovranno essere dettagliate con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (da descrivere sia in termini qualitativi che quantitativi). Il Piano dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, al dipartimento ARPAC competente per territorio e al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino. Su tale Piano di Monitoraggio l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà, nei termini consueti della VIA, sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC.
 - Si ricorda all'Amministrazione Procedente (UOD Genio Civile di Avellino) di acquisire tutti i pareri necessari prima di procedere con il rilascio del provvedimento finale oltre a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto da realizzarsi con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
- 3.1 al proponente;
 - 3.2 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.3 alla UOD 53.08.09 Genio Civile di Avellino;
 - 3.4 Al Corpo forestale dello Stato territorialmente competente;
 - 3.5 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio